

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

per l'esecuzione dell'iniziativa denominata
"Programma di Sostegno allo Sviluppo Rurale delle Province di Manica e Sofala - PSSR"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato "Italia",

e

Il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato "Mozambico",

congiuntamente denominati "le Parti",

- VISTO l'Accordo quadro di cooperazione firmato tra le Parti in data 11 ottobre 1996,
- TENUTO CONTO che le Parti ritengono necessario rafforzare la collaborazione già avviata nel passato a supporto dello sviluppo rurale e dell'agricoltura del Mozambico,
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Agricoltura (MINAG) del Mozambico ha elaborato un programma di riorganizzazione normativa ed amministrativa allo scopo di migliorare l'efficacia nella formulazione delle politiche settoriali, la definizione di appositi regolamenti e la fornitura di servizi collegati al settore agricolo,
- CONSIDERATO che nel quadro della riorganizzazione del MINAG il Mozambico ha elaborato un programma di sviluppo del settore, denominato PROAGRI, al quale la Comunità dei Donatori fornisce sostegno finanziario, le cui procedure sono contenute nello specifico *Memorandum of Understanding*, sottoscritto dal Mozambico con la Comunità dei Donatori in data 12 febbraio 2007 (di seguito denominato *MoU*),
- TENUTO CONTO che l'Italia ha aderito ai principi ed alle norme da utilizzare per la gestione del citato programma settoriale, le quali comprendono - tra l'altro - le modalità per l'acquisizione dei beni, dei servizi, della realizzazione delle opere, della revisione contabile, della redazione dei rapporti informativi, dell'effettuazione del monitoraggio e della valutazione, così come della gestione e della rendicontazione finanziaria,
- SULLA BASE della richiesta di finanziamento formulata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Mozambico con Nota Verbale n. 3012 del 22 maggio 2008,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

BASI DELL'ACCORDO

- 1.1 Le prerogative e le competenze delle Parti devono essere interpretate in conformità allo spirito e alla lettera dell'Accordo Quadro sopra richiamato.
- 1.2 Il presente accordo ha lo scopo di regolamentare l'esecuzione del "Programma di Sostegno allo Sviluppo Rurale nelle province di Manica e Sofala - PSSR", d'ora in avanti denominato "Programma".

Articolo 2

OBIETTIVI

- 2.1 Il Programma si propone di perseguire i seguenti obiettivi generali:
 - i) ridurre stabilmente il livello di povertà assoluta;
 - ii) rendere più efficiente e più efficace il ruolo delle Amministrazioni locali nel processo di sviluppo dei Distretti, in particolare per quanto attiene le capacità di pianificazione e di programmazione operativa;
 - iii) aumentare la competitività, la produttività e l'accumulo di ricchezza in ambito rurale, attraverso una gestione sostenibile delle risorse naturali ed un più razionale utilizzo dei fattori di produzione;
 - iv) sviluppare le competenze delle risorse umane, favorire l'innovazione tecnologica, promuovendo l'applicazione di pratiche di buon Governo.

Articolo 3

OBIETTIVI SPECIFICI

- 3.1 Gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, così come le attività da svolgere ed i relativi costi da sostenere, aggregati per componente, sia a livello centrale che per ogni singola Provincia, sono dettagliati nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo.

Articolo 4

APPORTO FINANZIARIO DELL' ITALIA

- 4.1 L'apporto finanziario complessivo dell'Italia sarà pari a Euro 15.948.500,00 (quindimilioninovecentoquarantottomilacinquecento/00), così ripartito:

- 4.1.1. Euro 13.270.000,00 (tredicimilioniduecentosettantamila/00) saranno erogati direttamente al Mozambico, che li utilizzerà esclusivamente nel quadro del Programma oggetto del presente Accordo e li gestirà utilizzando le modalità previste nel *MoU*.
- 4.1.2. Euro 2.678.500,00 (duemilioneiseicentosettantottomilacinquecento/00) saranno utilizzati per remunerare l'Assistenza Tecnica e per coprire i costi di funzionamento ad essa connessi e saranno gestiti direttamente dall'Italia utilizzando le procedure proprie della Cooperazione italiana.
- 4.2. I fondi di cui al precedente articolo 4.1.1 verranno erogati sulla base di quanto specificato nell'articolo 3 del *MoU* e nell'articolo 5 del presente accordo.

Articolo 5

TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO FORNITO DIRETTAMENTE DALL'ITALIA AL MOZAMBICO

- 5.1. L'Italia erogherà il finanziamento di cui all'articolo 4.1.1 su un conto (forex) aperto presso il Banco de Moçambique, avente la seguente intestazione ed il cui titolare è il Ministero delle Finanze del Mozambico (di seguito denominato "MF"):

MF-DNT-PROAGRI II
PRAÇA DA MARINHA POPULAR, AV. 10 DE NOVEMBRO
CONTA: 004240601004 (EUR-EUROS)
NIB: 000002210424060100445.

- 5.2. I fondi saranno movimentati dal MF, a seguito di richiesta formale da parte del MINAG, quale ente esecutore del programma, sulla base dei piani operativi e di spesa elaborati in armonia con l'Allegato tecnico del presente accordo. Il MF erogherà i fondi richiesti dal MINAG, trasferendoli al Conto Unico del Tesoro (CUT) assicurando che siano seguiti i procedimenti contabili previsti nel SISTAFE (Legge del sistema di amministrazione finanziaria dello Stato mozambicano).
- 5.3. Gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti per l'acquisto di beni e servizi e per la realizzazioni di lavori saranno disposti dall'entità governativa competente e specificamente indicata ed avverranno in conformità al decreto del Consiglio dei Ministri del Mozambico n. 54 del 13 dicembre 2005 e delle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- 5.4. L'Italia erogherà il finanziamento al Mozambico con le seguenti modalità:
- 5.4.1. una prima quota pari a Euro 4.029.500,00 (quattromilioniventinovecilacinquecento/00) a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo;
- 5.4.2. una seconda quota pari a Euro 5.860.000,00 (cinquemilioniottocentosessantamila/00) a seguito dell'approvazione da parte italiana dello stato di avanzamento tecnico finanziario, preventivamente certificato dalla società di auditing di cui al successivo articolo 6.1, se almeno il 70% dell'importo della prima quota è stato formalmente impegnato;

- 5.4.3 una terza quota pari a Euro 3.380.500,00 (tremilionitrecentoottantamilacinquecento/00) a seguito dell'approvazione da parte italiana dello stato di avanzamento tecnico finanziario, preventivamente certificata dall'impresa di auditing di cui al successivo articolo 6.1, se l'intero ammontare della prima quota ed almeno il 70% dell'importo della seconda quota è stato formalmente impegnato.

Articolo 6

STATI DI AVANZAMENTO TECNICI FINANZIARI

- 6.1 Gli stati di avanzamento tecnico finanziari saranno elaborate dal MINAG e dovranno essere accompagnati da un Rapporto emesso da un'impresa di auditing che certificherà la regolarità delle spese e delle attività di *procurement*.
- 6.2 Per consentire un adeguato monitoraggio del Programma il MINAG sottoporrà inoltre all'Italia uno stato di avanzamento tecnico e finanziario a cadenza semestrale.
- 6.3 Al termine delle attività e comunque non oltre la data di scadenza dell'Accordo di cui al successivo articolo 17.2, il MINAG presenterà all'Italia una relazione tecnica finale delle attività realizzate con il finanziamento italiano, evidenziando la descrizione delle stesse ed i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti.
- 6.4 Le somme non rendicontate dovranno essere restituite all'Italia.

Articolo 7

REVISIONE CONTABILE

- 7.1 L'impresa di auditing, di cui al precedente articolo 6.1, verrà selezionata dal MINAG tramite procedura concorsuale, destinata a identificare il migliore offerente, fra quelli con maggior esperienza in attività analoga e che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI).
- 7.2 I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dall'Italia e dal Mozambico, elaborati sulla scorta di quanto definito nell'Allegato Tecnico citato all'articolo 3 del presente Accordo, e prevedranno anche il controllo periodico complessivo delle attività di *procurement*. Gli esiti della selezione saranno trasmessi all'Italia per acquisizione di un "nulla osta" preventivo all'affidamento. Sarà cura del Mozambico garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di *procurement* e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione. In alternativa, le parti potranno richiedere attività di auditing alla Ispezione Generale delle Finanze (IGF) entità del MF deputata al controllo analitico dei processi di spesa della Pubblica Amministrazione mozambicana.

- 7.3 Le revisioni contabili esterne ed indipendenti saranno effettuate sia a livello di conto transitorio, sia sulla documentazione relativa ai fondi del Programma spesi "on CUT", estratta dal SISTAFE e fornita dal MF.

Articolo 8

UTILIZZAZIONE DEI FONDI

- 8.1 I fondi allocati al programma saranno utilizzati esclusivamente per l'acquisizione dei beni, dei servizi, e per la realizzazione di lavori in conformità a quanto previsto dall'Allegato tecnico.
- 8.2 Eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere usati per finanziare le attività del Programma previo consenso delle parti.

Articolo 9

OBBLIGHI DEL MOZAMBICO

- 9.1 Il Mozambico, per il tramite del MINAG, presenterà all'Italia gli stati di avanzamento e la documentazione di cui ai precedenti articoli 5.4 e 6.3 del presente Accordo, necessari all'erogazione del finanziamento.
- 9.2 Il MINAG è l'ente esecutore del Programma conformemente al presente Accordo.
- 9.3 Il MINAG dovrà assicurare che i fondi siano debitamente iscritti nel Bilancio dello Stato (OE), per l'anno di riferimento.

Articolo 10

OBBLIGHI DELL'ITALIA

- 10.1 L'Italia si impegna a erogare l'importo totale del finanziamento secondo le modalità e i tempi previsti nell'Articolo 5 del presente accordo
- 10.2 L'Italia, in qualità di organismo finanziatore, svolgerà tutte le attività ritenute necessarie di supervisione, controllo e verifica del Programma. Verificherà in particolare se le attività svolte e le risorse impiegate siano commisurate e idonee al perseguimento degli obiettivi del programma e in linea con i tempi di realizzazione previsti.

Articolo 11

MODALITÀ DI GESTIONE E DI ESECUZIONE

- 11.1 Per la gestione del Programma il MINAG presenterà all'Italia i Piani Operativi e di Spesa annuali strutturati in accordo a quanto stabilito dall'Allegato Tecnico.
- 11.2 Le Parti si riuniranno, almeno una volta l'anno, per verificare l'andamento delle attività previste, approvare i Piani Operativi ed apportare - se necessario - modifiche ai medesimi, nonché per quant'altro si reputi necessario al corretto funzionamento del Programma.
- 11.3 Riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci, all'interno dei capitoli di spesa, potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.
- 11.4 Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i capitoli di spesa (componenti del Programma), superiori al 30% per capitolo, potranno essere apportate al previa elaborazione da parte del MINAG di una motivata proposta ed acquisizione di relativo nulla osta tecnico dell'Italia.
- 11.5 A richiesta, il MINAG metterà in qualsiasi momento a disposizione dell'Italia tutta la documentazione relativa al Programma.
- 11.6 Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento al testo dell'Allegato Tecnico ed ai relativi annessi.

Articolo 12

CONTROVERSIE

- 12.1 Il Mozambico garantisce che l'Italia sarà ritenuta estranea da qualsiasi eventuale controversia, derivante dalle attività di realizzazione a chiunque affidate o proposta da eventuali terzi. Qualsiasi maggiore onere in dipendenza da controversie insorte sarà a carico del Mozambico.
- 12.2 Eventuali altre controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo saranno sottoposte alla valutazione delle Parti per una soluzione per via diplomatica.

Articolo 13

CAUSE OSTATIVE E DI FORZA MAGGIORE

- 13.1 In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Programma o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato e locale impegnato nella sua realizzazione, si procederà come segue:
 - 13.1.1 se la durata dell'impedimento allo svolgimento del Programma è inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'erogazione dei fondi; la riattivazione dell'erogazione degli stessi da parte dell'Italia avverrà alla cessazione dell'impedimento;

- 13.1.2 se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi ed inferiore a diciotto mesi, il Programma verrà sospeso ed i fondi residui – fatta eccezione per quelli relativi alle attività di cui all' articolo 13.2 – verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento; cessate le cause ostative al normale svolgimento delle attività, il MINAG presenterà all'Italia un nuovo piano, sulla base del quale, una volta approvato, il Programma riprenderà le attività;
- 13.1.3 perdurando l'impedimento per un periodo superiore a diciotto mesi, le Parti si concerteranno sull'eventualità di annullare l'esecuzione del Programma.
- 13.2 Le attività in corso di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause ostative di cui al presente articolo verranno proseguite fino al loro completamento.

Articolo 14 PREVENZIONE DELL'USO ILLECITO DEI FONDI

- 14.1 Il Mozambico assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.
- 14.2 Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il Mozambico si impegna a ricollocare, nel conto speciale, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 15

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ITALIA

- 15.1 L'Italia si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:
- 15.1.1 per grave inadempienza da parte del Mozambico;
- 15.1.2 per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Programma come previsto nell'Articolo 13.
- 15.2 Costituiscono gravi inadempienze:
- 15.2.1 il mancato inizio delle attività entro 6 mesi dall'erogazione della prima quota di cui all'articolo 5.4;
- 15.2.2 l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, suscettibili di compromettere lo svolgimento delle attività previste;
- 15.2.3 l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal programma;
- 15.2.4 l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, certificate dall'auditing di cui al precedente articolo 6.1.
- 15.3 L'Italia notificherà per iscritto la sospensione del finanziamento al Mozambico. Se entro trenta giorni dall'avvenuta notifica il Mozambico non avrà rimosso l'impedimento alla prosecuzione del Programma, le due Parti si concerteranno per trovare la soluzione più appropriata. In

manca di consenso, l'Italia potrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi, ivi inclusa la conclusione anticipata del Programma.

Articolo 16

EMENDAMENTI E DENUNCIA

- 16.1 Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo e al suo Allegato Tecnico mediante scambio di Note Verbali che entreranno in vigore con le stesse procedure previste all'articolo 17.1 del presente Accordo.
- 16.2 Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente. La denuncia verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, nella quale verranno illustrati i motivi che conducono a interrompere il Programma e potranno essere eventualmente proposte eventuali soluzioni.

Articolo 17


ENTRATA IN VIGORE, DURATA

- 17.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.
- 17.2 Il presente Accordo avrà una validità di cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Se alla scadenza di tale termine le attività del programma non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo di un ulteriore periodo sino all'avvenuto completamento delle attività previste.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 28/05/2009 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, avendo entrambi i testi il medesimo valore legale.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO


Oldemiro Júlio Marques Baloi
Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione